14

PER

LA SIGNORA ANGELA MARIA MICHELE
LA MARCA VEDOVA DEL FU'
GIUSEPPE CITARELLA

CON

LI SINDACI PROVVISORJ DELLA FALLITA'
DELL' ISTESSO CITARELLA

Nella Suprema Corte di Giustizia

Sig. Consigliere Mangone Relatore.



In occasione del matrimonio da contrarsi, e poi contratto tra la Signora Angela Maria Michele la Marca, per la quale la presente memoria si scrive ed il fù Giuseppe Citarella con atto autentico di capitoli matrimoniali del 24 Ottobre 1795: stipulati innanzi Notar Donato Massadi Napoli le vennero dalla di lei Madre D. Carmina Martuscelli, e dal Germano D. Luigi la Marca, costituite, ed assegnate le doti nella somma di ducati 1000, accresciute poi per altra largizione ricevuta dal fratello sino a duc. 1200. oltre il Corredo estimato in ducati 400.

Collo stesso atto autentico delle tavole nuziali il futuro Marito Citarella si obbligò di bene, e diligentemente custodire le doti promesse, e far salve sopra tutti, e quali fossero suoi beni mobili, e stabili presenti, e futuri, secondo la Giurisprudenza del tempo permettea. Ei se ne obbligò alla

restituzione nelle forme, e ne' casi preveduti dalla legge, secondo l' uso, e costume di Napoli, volgarmente detto alla vecchia maniera. Ed in corrispondenza delle doti stesse promise alla ricorrente l' antefato a norma della prammatica:

Con tali patti fu contratto il matrimonio e vennero pagate le doti, facendone il Marito la formale quietanza per gli atti dello stesso Notar Massa.

All' epoca delle nozze esso fù Giuseppe Citarella non era negoziante, ne lo fu per alquanti anni in appresso. Egli esercitava il mestiere di affittatore di carozze; Ma dal 1810, ciocchè rilevasi dalli libri del Negoziato, che presso detta fallita ritrovasi, sulla idea di migliorare la sua fortuna, intraprese la negoziazione, e rinvenne la sua rovina, e quella di due piccoli figli, che da tale matrimonio si ebbero.

Il negoziato tenne il corso di anni dieci; poichè a' 25 di aprile del 1820 fu dichiarata la sua fallita. Nell'inventario che ne fu formato non si rinvennero immobili. Si descrissero in esso soltanto alcuni nomi di debitori attivi di epoca dal 1813 al 1818, ed alcuni passivi di epoca dal 1819 in poi, e tutti Cartolarj.

La indicata Signora la Marca rimasta priva per la fallita del Consorte di ogni mezzo di sussistenza

co' suoi piccoli figli, credè giusto reclamare nel Tribunale Civile di Napoli contro i Sindaci provisorj della fallita que'dritti che a lei competevano dalle dette tavole nuziali. Ella chiese il pagamento de' docati 1200 della doti, gl' interessi decorsi, ed i frutti dell'antefato, non che la restituzione del Corredo. Il tribunale con sentenza del 20 di agosto dello scorso anno 1822 pronunziò ne' termini che seguono.

» Veduti gli articoli 1377 e seguenti Leggi Civili,
» e 536. Leggi di eccezione per gli affari di Com-
» mercio. »

» Attesocchè la dimanda della Signora la Marca si
» fonda sull'istromento de' 24 ottobre 1795, de'
» suoi Capitoli Matrimoniali col Signor Giuseppe
» Citarella. »

» Che trattasi della restituzione della dote per lo di-
» chiarato fallimento del Marito.

» Che per lo corredo evvi il patto di restituirsi con-
» sumato per uso, ed è scorso molto tempo; in
» guisacchè debbono gli oggetti reputarsi, o esi-
» stenti in picciola parte presso la Moglie, o ve-
» ramente consumati. »

» Che può assicurarsi l'antefato nel caso di guada-
» gno per la morte del Marito, nè prima di verifi-
» carsi questa circostanza può esservi azione per l'an-

» tefato; mentre il fallimento non rende l' uomo
» in una situazione da considerarsi come fosse estin-
» to; ne ciò che devesi per Legge, o per patto
» in un Caso; può estendersi ad un altro. »

» Inteso il Ministero Pubblico nelle uniformi con-
» clusioni. »

» Il tribunale in continuazione della udienza de' 12
» andante pronunziando diffinitivamente condanna
» i signori Marciano d' Amelio, e Nicola Maresca
» Sindaci della fallita di Giuseppe Citarella a pa-
» gare alla Signora Angela Maria la Marca docati
» 1200 per causa delle sue doti dipendenti da Ca-
» pitoli Matrimoniali del 24 ottobre del 1795, per
» Notar Donato Massa. »

» Li condanna in oltre a pagare alla medesima do-
» cati 120 per frutti dotali fino a 25 Aprile. E di-
» chiara dovuti l' istessi in annui ducati 60 fino al
» giorno del pagamento della sorte che terranno
» luogo di alimenti. »

» Rigetta la dimanda; per la restituzione del corre-
» do, e pe' frutti dell' antefato. »

» Ordina ben vero, che la somma capitale di detto
» antefato sia assicurato sopra i beni della fallita,
» nel caso di guadagno dello stesso per la premo-
» rienza del Marito Signor Giuseppe Citarella.
» Le spese compensate. »

somigliante sentenza non ricevè alcun gravame dalla banda de' sindaci. Ella non solamente fece passaggio in giudicato, ma per suo effetto fu spedito il preliminare contro i sindaci stessi della fallita.

Intanto a' 12 di febraro del prossimo spirato anno 1823 trapassò Giuseppe Citarella. Essa la Marca per obbligare i sindaci al pagamento anche dell' antefato fu costretta di adire il tribunale di Commercio di Napoli, che a' 16 aprile ultimo diè fuori sulle di lei istanze la seguente altra sentenza.

» Il tribunale Udite le Parti, Vista la sentenza del » Tribunale Civile di Napoli de' 20 agosto 1822. »

» Considerando che la detta sentenza resa in contra» dizione non ha sofferto appello; percui è passa» ta in cosa giudicata. Che i Sindaci della fallita » non contradicono la dimanda dell' attrice la Mar» ca: limitandosi col loro atto di difesa ad espor» re la quasi inesigibilità de' crediti riportati nel » bilancio del fallito, percui non esistono in Cas» sa, che circa docati 170. »

» Considerando che stante la morte di Giuseppe Ci» tarella avvenuta nel 12 febraro corrente anno » come dall' estratto esibito; si è verificato il caso » di guadagno dell' antefato in docati 400 de' quali » la vedova la Marca è divenuta Creditrice, oltre » i docati 1200 per causa delle sue doti. »

» Che però il Tribunale Civile colla citata sentenza
» non ha pronunziato verun privilegio in dilei fa-
» vore, ne se ne può accordare, mentre a' termi-
» ni dell' articolo 543 LL. di eccezioni, la moglie
» del Commerciante fallito non gode ipoteca per
» i danari, o effetti mobili portati in dote, se non
» che sugl' immobili, che appartenevano al Mari-
» to all'epoca del Matrimonio. »

» Considerando altronde riguardo a' frutti dotali,
» che questi tenendo luogo di alimenti debbono
» esser pagati in preferenza. »

» Per tali considerazioni il Tribunale, uniformando-
» si alle conclusioni del Pubblico Ministero, di-
» chiara la Signora Angela Maria la Marca credi-
» trice della fallita del fu Giuseppe Citarella suo
» Marito in docati 1200 per causa delle sue doti,
» ed in docati 400 per l' antefato. Ed ordina, che
» per dette due summe sia ammessa nel passivo di
» detta fallita, *da concorrere nella massa con*
» *gli altri creditori, senza preferenza alcuna.* »

Contro la parte della sentenza *ch' espresse la concorrenza nella massa colli altri Creditori senza preferenza alcuna*, la Signora La Marca produsse appello parziale che poggiò principalmente sul contratto matrimoniale celebrato sotto l' antico dritto, sull'assicurazione data sopra li beni mobili,

ed immobili, che quella Giurisprudenza garentivà, e di non essere adattabile al Caso l'articolo 543. Leggi di Eccezione. Ma la Gran Corte Civile nella Prima Camera elevò una unica quistione; cioè: Se competea alla Moglie del fallito la preferenza sù tutti gli altri oggetti della fallita; onde essere soddisfatta delle di lei doti consistenti in mobili, o danari; e su tale semplice quistione, si fece ad osservare al modo che siegue.

» Considerando che l'articolo 543. delle Leggi di ec-
» cezione non altrimenti accorda la ipoteca alla
» Moglie del fallito, per i danari, o mobili porta-
» ti in dote, se non che sugli immobili che al-
» l'epoca del Matrimonio appartevano al Marito.»

» Considerando che nel caso presente trattasi di dote
» portata in danaro, e dell' antefato guadagnato
» sopra queste doti, per la morte del Marito. E
» che nella fallita non sono pervenuti beni immo-
» bili, che fossero appartenuti a colui all' epoca
» del suo Matrimonio colla Signora la Marca; ma
» soltanto Crediti, ed esigenze formate nel tempo
» della mercatura, nella quale cosa le Parti non
» disconvengono. »

» Per queste considerazioni. »

» La Gran Corte Civile in continuazione della udien-
» za de' 23 del corrente Mese, intese le parti, ed

» il Signor Giudice Cavalier Volpicelli, facen-
» do funzioni di Pubblico Ministero, pronunzian-
» do diffinitivamente rigetta l' appello parziale pro-
» dotto da D. Angela Maria Michela la Marca,
» contro la sentenza pronunziata dal Tribunale di
» Commercio di Napoli, del dì 16 aprile del cor-
» rente anno 1823 ed ordina che la sentenza me-
» desima abbia pieno vigore, ed effetto. »

I trascritti dettami non men del Tribunale di Commercio, che della G. C. Civile si oppongono mafestamente alla legge, ed al Giudicato. Ed è perciò che la Signora La Marca dedusse nella Corte Suprema di Giustizia contro l' anzidetta decisione i seguenti mezzi di pruova;

1. La Gran Corte Civile adottando in sostanza colla denunziata Decisione la osservazione del Tribunale di Commercio, ha violato essenzialmente la famegerata legge *Assiduis 12. C. Qui potior. in pign. hab.* che sola era applicabile ad un contratto stipolato sotto il regime della legge stessa. L' Imperatore Giustiniano avea già provveduto all' interesse delle mogli accordando loro per le doti una ragione di privilegio su tutt' i creditori presenti de' mariti; Ma mosso quasi da' continui ricorsi delle maritate, che ciò malgrado andavano a perdere le loro doti; accordò loro colla costituzione violata un

generale, ed ampio privilegio su tutt'i creditori ipotecarj de' mariti ancorchè anteriori.

Bulgaro questo antico Chiosatore di Bologna, fu forse il primo, che pensò limitare il privilegio delle donne per le loro doti sopra i soli creditori anteriori, che godean tacita ipoteca. Ma a dispetto della sua limitazione non pochi de' dotti interpetri del dritto tra quali Balduino (1), Pifanio (2), Fulvo (3), sostennero acremente la letteral disposizione della legge.

Comunque sia non trovasi nella specie di preferire la Signora la Marca per le sue doti a' creditori anteriori del marito, che avessero, o tacita, o espressa ipoteca. Nella fallita niun creditore esiste di cotesta fatta; anzi neppur alcun ipotecario semplice. La sola creditrice ipotecaria è la Signora la Marca. E mentre l' Imperatore Giustiniano esclama quasi con voci di entusiasmo nella sua Costituzione. *Quis enim earum non misereatur propter obsequia, quae maritis praestant, propter partus periculum, et ipsam liberorum procurationem pro quibus mul-*

(1) *De pignor. cap. XIX.*

(2) *In §. Fuerat Just. tit. de action. Et late in L. assiduis, C. qui potior in pign. hab.*

(3) *Conjectur lib. VIII. cap. XII.*

ta nostris legibus inventa sunt privilegia ? La infelice reclamante la Marca si è veduta messa in concorso con creditori tutti chirografarj ; e se importa il dirlo; anche posteriori di tempo a que' pochi nomi di debitori ereditarj attivi , sù de' quali può soltanto ritrovar capienza . Questo concorso , ed il privarla interamente dalle sue doti è una istessa cosa .

2. Indarno si direbbe che la costituzione Giustinianea non è applicabile al tempo, poicchè questa si è verificata sotto l' impero del novello dritto . Il dritto nuovo non ha portato sull'antica legislazione alcun notabile caugiamento per rispetto alle doti delle mogli , anzi è tutto inteso a rassodarne viemaggiormente i dritti . In conseguenza colla decisione impugnata si è violato ad un tempo e l' articolo 2. LL. civili , parte 1. , e l' articolo 543. delle LL. di eccezione . Questo con escludere la detta la Marca dal soddisfarsi sù de' capitali del defunto marito , mentre avendo ella in tempo utile , e quando la legge il prescrisse , iscritto il suo credito ; conservò la sua ipoteca e sugl' immobili , se ve ne fossero stati ; e su de' mobili , che vi erano cioè sù de' nomi attivi de' debitori del marito , i quali come di epoca dal 1815 al 1818 non possono credersi nel dritto de' creditori della fallita , che oltre al

non esservi alcuno di epoca anteriore al 1819, sono tutti cartolarj, ciocchè espressamente costa.

3. Ha in oltre la Gran Corte colla impugnata decisione violato il §. 2. della L. 11. *ff. Qui potior. in pignor. habent.* Se in tutti i contratti, per ciò che riguarda la obbligazione, si deve secondo la volgar regola, ricorrere al principio; ciò molto più ha luogo in una contrattazione matrimoniale. La ipoteca; che la donna acquista sù de' beni del marito non è che condizionale; cioè se il marito diventi insolvibile al soddisfacimento delle doti ricevute. Ora è proprio di tutte le ipoteche contratte sotto condizione casuale, il rimontare al tempo della contratta obbligazione. In altri termini verificandosi la condizione casuale; *perinde habetur* (come nell' invocato §. insegna il Giureconsulto Cajo) *ac si illo tempore, quo stipolatio interposita est sine conditione facta est; quod et melius est.* Ma ritraendosi la ipoteca al giorno della stipolazione, s' incontra, che la donna per le sue doti, godea ipoteca non men su gl' immobili, che su de' mobili del marito; non meno sù de' beni presenti che de' beni futuri del marito medesimo. Laonde la Signora la Marca non dovea concorrere sulla massa co' creditori chirografarj, e posteriori di tempo alli stessi nomi di debitori attivi acquistati dal ma-

rito; ma in esclusione di essi dovea essere preferita sù di quelli che venivano compresi nella classe de' beni futuri, caduti sotto la ipoteca del 1795. contrattata nelle tavole nuziali, al cui principio la obbligazione si dee riportare.

4. La Gran Corte Civile non altrimenti che il Tribunal di Commercio ha malamente applicato alla specie l' articolo 543. delle LL. di eccezione. Lasciando stare il vizio abborrito dalla legge, di farne retroaggire la disposizione; l' articolo come la stessa sua letteral disposizione dichiara, non è applicabile, che alla moglie, il cui marito era negoziante all' epoca della celebrazione del matrimonio. Per la invincibile ragione de' contrarj, adunque, quella moglie, il cui marito non era negoziante al momento della celebrazione del matrimonio non cade sotto la disposizione dell' articolo medesimo. Il che si rende più chiaro dalla disposizione dell' articolo 545. delle leggi stesse di eccezione, col quale si lascia alle mogli il godimento di tutt'i dritti ipotecarj loro accordati dalle leggi civili; allorchè il marito all' epoca del matrimonio avesse avuta professione diversa da quella di negoziante. Ora il defunto Giuseppe Citarella nel 1795. non era negoziante, ma non lo fu neppure fino al 1810. A questa epoca incominciò il suo negoziato; e questo

finì col suo vivere : L'articolo adunque 543. delle LL. di eccezione sotto qualunque rapporto si voglia riguardare non poteva mai convenire alla specie. Ciocchè per dritto in ragion della dote alla moglie compete, si è dovuto anche per l'antefato, poicchè dall'istesso titolo prende origine.

5. Finalmente il Tribunale di Commercio, e la Gran Corte Civile coll'aver esclusa la preferenza han controvenuto al giudicato niente equivoco interposto nella stessa causa, tra le stesse persone; e ciò per la ragione, che il Tribunale colla detta sentenza del 20. di Agosto del 1822. avea nettamente deciso che la Signora la Marca fosse stata soddisfatta delle sue doti in vigore de'capitoli matrimoniali del 24. di Ottobre 1795. e questa sentenza ha fatto passaggio in cosa giudicata, ciocchè si dinota nella sentenza del Commercio. Come potea l'anzidetto Tribunale, come la Gran Corte Civile passar per sopra a cotesto giudicato, mentre tanto vale il dire pagarsi con privilegio, quanto che fusse soddisfatta con l'epoca del suo titolo sulla fallita, ciocchè con sano dritto venne dal Tribunale Civile accordato, quindi erroneamente, e fuor di ragione avea osservato il Tribunal di Eccezione, che niuna preferenza si era dal Tribunale Civile accordata alla Signora la Marca. Il Tribunale Civile avea

detto tutto, allorchè in faccia a rappresentanti della fallita in cui non si contavano che creditori chirografarj, pronunziò che la ricorrente fosse stata soddisfatta in vigore del suo titolo autentico. Avrebbe compresa una irregolarità il Tribunale, se colla sentenza si fosse fatto a dichiarare la preferenza, ciocchè nella formola della sua sentenza avea già spiegata.

Nulla essendosi replicato da' Sindaci provvisorj.

SI CONCHIUDE.

Che avendo la G. C. Civile nella decisione impugnata, contradetto il Giudicato reso colla sentenza del 20 Agosto 1822. compete alla Signora la Marca l' esecuzione dell' art. 122 del Regolamento Organico del 1817, e per l' effetto annullarsi la sudetta decisione, e disporsi la esecuzione della mentovata sentenza.

Che ove diversamente si opinasse, essendosi nella quistione, siccome si è dimostrato violata l' antica, e nuova legislazione; deve la decisione cassarsi, rinviarsi la causa a chi di diritto con condannarsi detta fallita Citarella a tutte le spese.

Fatto in Napoli a 10. Giugno 1824.

Mario Gusman.